

ACCORDO

PER LO SVILUPPO E L'ORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO FORMATIVO RELATIVO *ALL'ASSESSMENT* DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TRA

la **Presidenza del Consiglio dei ministri** (di seguito denominato **Presidenza**), con sede in Piazza Colonna, n. 370 – C.A.P. 00187 Roma, codice fiscale 80188230587, nella persona del Cons. Paolo Aquilanti, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,

E

la **Scuola Nazionale dell'Amministrazione** (di seguito denominata **SNA**), con sede in Roma, in Via dei Robilant, n. 11, C.A.P. 00135, codice fiscale 80006130613, nella persona del dottor Stefano Battini, Presidente della Scuola

VISTO

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 7, comma 4, ai sensi del quale *“le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”*;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, ai sensi del quale si attribuisce alla Scuola medesima il compito di fornire formazione di eccellenza post lauream per i dipendenti pubblici;
- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e

- di competitività economica, e in particolare l'articolo 6, comma 13, nel quale si prevede, tra l'altro, che le *“amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione”*;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 30 luglio 2010, n. 10, avente ad oggetto la programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche che, oltre a fornire indicazioni sulla predisposizione dei piani formativi, stabilisce che *“la Scuola superiore della pubblica amministrazione procede all'organizzazione delle attività formative sulla base di convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni interessate, in cui sono definiti i termini e le modalità dell'offerta formativa”*;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 1 che denomina la Scuola superiore della pubblica amministrazione Scuola nazionale dell'amministrazione;
 - il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 12, n. 124;
 - il Piano triennale della formazione della Presidenza del Consiglio dei ministri 2017 – 2019, adottato ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 30 luglio 2010, n. 10;

PREMESSO CHE

- la pubblica amministrazione, negli ultimi anni, è stata interessata da una serie di significative riforme volte ad incrementarne l'efficacia e l'efficienza, anche mediante la valorizzazione e il potenziamento delle competenze e delle professionalità del personale, in particolar modo di quello dirigenziale;
- per realizzare gli obiettivi auspicati dalle predette riforme, è necessario che siano adeguatamente promossi e diffusi i relativi principi e contenuti, in particolare al fine di sviluppare funzioni innovative in materia di *assessment* delle competenze organizzative e del potenziale del personale dirigenziale;
- a tal fine occorre, in particolar modo, far leva sulla formazione del personale, e segnatamente di quello di livello dirigenziale, la quale costituisce uno strumento strategico per la modernizzazione dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- l'*assessment* della dirigenza, in quanto costituisce un elemento di forte innovazione dalle significative potenzialità per il miglioramento delle performance individuali ed organizzative, richiede l'impiego e lo sviluppo di competenze specifiche, oltre che di software appositamente dedicati, rendendo necessario, pertanto, soprattutto nella fase di avvio, la realizzazione di uno specifico progetto formativo;
- a tal fine, è interesse della Presidenza avviare il predetto progetto formativo nell'ambito delle attività previste dal Piano della formazione 2017-2019, il quale esplicita obiettivi, destinatari, competenze da implementare, durata e modalità formative;
- in tale contesto la SNA, in ragione della propria *mission* istituzionale, può svolgere un ruolo importante di impulso e promozione per lo sviluppo e il consolidamento delle

- competenze manageriali, e rappresenta, pertanto, il soggetto più idoneo per la realizzazione, in collaborazione con la Presidenza, del predetto progetto;
- è interesse della SNA implementare le proprie competenze e potenziare i propri strumenti formativi nell'ambito dell'*assessment*, anche al fine di poter replicare i relativi modelli formativi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
 - è, dunque, comune interesse delle parti consolidare la propria collaborazione attraverso la stipulazione di un apposito accordo, finalizzato a realizzare congiuntamente attività di studio, elaborazione e verifica di modelli organizzativi per l'effettuazione di una sperimentazione pilota sull'*assessment* nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in relazione alla lettera c), tenuto conto che la Presidenza non svolge alcuna attività sul mercato aperto e che la SNA ha dichiarato espressamente di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione regolata dal presente accordo, tenuto conto delle modalità di determinazione della percentuale di cui al comma 7 del medesimo articolo 5 sopra menzionato;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Finalità)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le parti concordano di realizzare congiuntamente uno specifico progetto formativo per l'effettuazione di una sperimentazione pilota sull'*assessment* nella Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il predetto progetto è realizzato nell'ambito delle attività previste dal Piano della formazione della Presidenza del Consiglio dei ministri 2017-2019, allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2 (Impegni delle parti e modalità di svolgimento delle attività)

1. Le parti collaborano alla realizzazione di attività necessarie all'attuazione del progetto formativo sopra definito.
2. Le attività formative devono comprendere, tra l'altro, la progettazione di strumenti di auto valutazione, colloqui individuali per concordare il piano di sviluppo, colloqui motivazionali, report individuali con i risultati.
3. Le attività formative si svolgono presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La Presidenza mette a disposizione il necessario supporto organizzativo e logistico per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente accordo e assicura il costante contributo all'adeguato svolgimento delle attività programmate da parte delle proprie risorse umane impegnate nel progetto di sperimentazione dell'*assessment*.

5. La SNA mette a disposizione l'esperienza e le competenze specialistiche e scientifiche dei suoi docenti e dei suoi ricercatori, volte a garantire un'elevata qualità delle attività di supporto al cambiamento organizzativo e manageriale legato all'introduzione di forme di assessment all'interno delle pubbliche amministrazioni, ed in via sperimentale all'interno della Presidenza. A tal fine, anche mediante l'impiego di software dedicati, sviluppa specifici strumenti formativi e individua appositi modelli organizzativi.

Articolo 3 (Soggetti incaricati dell'attuazione e relativi compiti)

1. Le parti individuano, rispettivamente, il Cons. Paolo Aquilanti, Segretario Generale della Presidenza, e il dott. Stefano Battini, Presidente della SNA, quali incaricati di curare l'attuazione del presente accordo.
2. La dott.ssa Nicolina Signoretta, Coordinatore del Servizio politiche formative, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è individuata come responsabile del procedimento.

Articolo 4 (Oneri finanziari)

1. Per l'elaborazione del progetto formativo relativo all'*assessment*, oggetto del presente accordo, la Presidenza corrisponderà alla SNA il rimborso degli oneri sostenuti, entro il limite massimo di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00). I relativi oneri trovano copertura nella disponibilità finanziaria iscritta nel capitolo 163 del centro di responsabilità n. 1 – Segretariato generale della Presidenza.
2. Ai fini del rimborso, la SNA trasmette quadrimestralmente al Dipartimento per il personale della Presidenza una relazione sulle attività svolte e la relativa documentazione contabile indicante i costi sostenuti, attraverso fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti, per l'approvazione e la successiva liquidazione, che dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della relazione medesima.

Articolo 5 (Durata)

1. Il presente accordo ha efficacia dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
2. Le attività previste dal presente accordo dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2018.
3. Il predetto termine potrà essere prorogato una sola volta, per un ulteriore anno, su espressa dichiarazione delle parti.

Articolo 6 (Risultati e comunicazione)

1. Le parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività di ricerca di cui al presente accordo non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali. I risultati derivanti dalle sole attività oggetto del presente accordo saranno di proprietà di entrambe le parti; tutti i risultati di attività pregresse al

presente accordo resteranno di proprietà della parte che li ha sviluppati e prodotti.

2. La Scuola nazionale dell'amministrazione potrà liberamente utilizzare i risultati delle attività di cui al presente accordo allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico. Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati delle attività che non siano sottoposti a riservatezza/segretezza, la Presidenza si impegna a citare espressamente la SNA. Le parti non potranno essere citate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citate a scopi pubblicitari.

Articolo 7 (Sicurezza e responsabilità)

1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare degli obblighi recati dall'articolo 20, nonché delle disposizioni impartite dal responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata. Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008 sono attribuiti al datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante, mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
2. Ciascuna parte esonera l'altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone, alle cose e all'ambiente, dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo causati dal proprio personale. Inoltre, le parti dovranno adottare durante lo svolgimento delle attività a cura del proprio personale prassi e procedure atte a prevenire tali accadimenti.

Articolo 8 (Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 9 (Bollo e registrazione)

1. Il presente accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura della SNA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, Tariffa Parte seconda annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 10
(Firma digitale)

1. Il presente accordo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, è sottoscritto con firma digitale.

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri

F.to Il Segretario Generale

Per la SNA

F.to Il Presidente